Progetto Di Legge	Progetto Di legge
Progetto Di Legge presentato Dal Depo Simo	Progetto Di legge
	Le patenti imperiali Delli & mesembi
	1899 e 1896 si Dichiarano sivocate
	Ast. 25
	Le Seggi Di regolamenti che melle
	Le Seggi ed i regolamenti che melle Brazinii Lambarde erano abragate per
	Atette Diquelle pateutt some simefri in
	sigore.
	all'origi fisto Bina Do Lineo.

engan en a communicación de como en como en como en como en constituido de como en com

Rellativ

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

FALQUI-PES, TIBALDI, TURATI, RUSCONI, MOSCA, STRIGELLI, SINEO, RUBIERI, TECCHIO

> sul progetto di legge presentato dal deputato SINKO nella tornata del 12 ottobre 1860.

Cessazione di ogni effetto del concordato in Lombardia

Tornata del 16 ottobre 1860.

SIGNORI,

Gli uffizi della Camera furono unanimi nel riconoscere la necessità di liberare la Lombardia da ogni traccia del concordato pubblicato colla patente imperiale del 8 novembre 1855; di quel concordato che segna l'ultimo grado della precipitosa decadenza della casa degli Absburgo.

Nel secolo scorso gli imperatori di quella famiglia rifiutavano di riconoscere i diritti dei popoli, ma si mostravano religiosi osservatori dei doveri dei principi. Erano nemici della libertà, ma amici della giustizia. Volevano avere sudditi fedeli ed obbedienti, ma li difendevano contro l'altrui prepotenza, contro le altrui usurpazioni.

Col concordato, il gabinetto di Vienna, ripudiando le tradizioni di Giuseppe II, pose la corona imperiale sotto la protezione della tiara. Piuttosto che dare la libertà al popolo, il principe si è fatto schiavo del prete.

Si è detto molto contro questo concordato, eppure non si è ancora messo in chiarò tutto ciò che esso contiene di iniquo e di assurdo.

L'istruzione pubblica data in mano al clero.

(93-A)

Sotto pretesto di delitti contro la religione, data ai vescovi la facoltà di inquirere contro i pacifici sudditi.

Sotto pretesto di tutelare la religione ed i buoni costumi, data ai vescovi la libertà di sopprimere persino quella poca stampa che poteva sfuggire alle cesole della polizia governativa.

Se l'Italia non si fosse sollevata, se la paura della rivoluluzione non avesse avvertito il Governo del pericolo minacciatogli dal progressivo discredito, yedreste a quest'ora i sudditi dell'impero d'Austria gemere sotto il peso di una santa inquisizione, pari a quella che desolò per secoli la Spagna ed il Portogallo.

Con lo squotere il giogo austriaco, gl'Italiani non resero servizio soltanto a se stessi. Giovarono anche agli altri sudditi dell'Austria, a favore dei quali vedrete che tosto il concordato sarà rivocato.

Ma quel benefizio che il pudore e l'interesse imporranno ben presto a Casa d'Austrià nel rimanenti suoi dominii, poteva forse essere menomamente differito a favore di quegli Italiani che avevano rivendicata la loro nazionalità?

Giustamente il Governo del Re riconobbe e dichiarò che il concordato era assolutamente incompatibile coll'unione agli Stati della Casa di Savoia.

Ai motivi che il signor guardasigilli addusse nella tornata del 5 di questo mese permettete che ne aggiunga alcuno.

Quando Amedeo VII, creato pontence sotto il nome di Felice V, per procurare pace alla Chiesa rinunciò al pontificato, Nicolò V, suo successore, testificò alla Casa di Savoia la sua riconoscenza col farle ciò che, secondo il diritto pubblico di quel tempo, si qualificava di concessione.

Il così detto indulto di Nicolò V costituisce oggi ancora il fondamento del diritto pubblico della monarchia di Savoia, in ciò che concerne i rapporti della Chiesa collo Stato. A questo diritto pubblico si riferisce lo Statuto che gli ha data nuova e solenne consecrazione. Colla pubblicazione dello Statuto in Lombardia sarebbesi definitivamente abrogato il concordato e tutte le leggi che al concordato si riferivano, quando non si fossero abrogate prima.

Si potrebbe anche, non senza fondamento, sostenere che il concordato o non ebbe mai legittima radice in Lombardia, o cesso colla dichiarazione di guerra fatta dall'Austria al Piemonte.

Allorche Carlo V acquisto il dominio di Milano, la Lombardia conservò sotto il di lui scettro la sua autonomia. Non era un'annessione od una fusione di qualsiasi specie della Lombardia con la Spagna o con l'Austria. Era una provincia italiana che costituivasi sotto lo scettro della famiglia imperiale.

Il Governo introdotto da Carlo V non era un Governo assolulo. Un Senato italiano sedeva in Milano e temperava gli arbitrii dei ministri del lontano principe. Questo Stato italiano aveva un diritto pubblico in materia ecclesiastica, informato a massime che tutelavano la dignità del potere civile, è ponevano un freno insuperabile alle pretese della Corte di Roma.

Questa era ancora la condizione delle cose in Lombardia nel tempo della rivoluzione francese. A questa condizione di cose si sarebbe dovuto ritornare in virtu del trattato di Vienna, che, soppresso il regno d'Italia, restaurava in Lombardia il potere di Casa d'Austria.

Se queste ragioni furono trasandate, se la Lombardia dopo il 1814 fu trattata come un paese di conquista, se fu governata dagli arbitrii di Vienna come una provincia tedesca, questi erano fatti che non distruggerano il diritto, e che non autorizzavano il Governo ad introdurre neanche in materia ecclesiastica perniciose mutazioni all'antico diritto pubblico lombardo.

Ma un nuovo diritto delle genti, sconosciuto alcuni anni fa alla diplomazia, va introducendosi e sviluppandosi in Europa. È il vero diritto delle genti; il diritto dei popoli, che ha fondamento nella legge eterna, nella natura stessa delle cose, nella volontà di Dio.

I popoli sono i veri sovrani della terra, c. principi non sono legittimi salvoche governino nel loro interesse e per tacita od espressa loro volonta.

Il suffragio universale nel 1848, la volonta ferma ed invariabile dei Lombardi e dei Veneti univa quelle provincie agli stati della monarchia di Savoia.

Il trattato coll'Austria nel 1849 neutralizzava, agli occhidella diplomazia, il fatto della pronunciata unione.

Ma la guerra distruggeva il trattato. Rinascevano dunque i vincoli fra i popoli come erano stati stabiliti coi voti d'unione del 1848.

Tolta la dominazione austriaca, ture postliminii, gli Italiani di quelle provincie ritornavano nel grembo della nazione, sciolti dai legami della patita schiavitu, come accadeva agli antichi cittadini romani quando riponevano il piede sul sacro suolo della patria.

Questi corollari sono certi ed incontrastati in quanto concerne le parti del concordato che contengono le disposizioni poc'anzi accennate. Diedero luogo a contrasti ed a confitti in ciò che riguarda la delicata materia del matrimonio.

La nota circolare del guardasigilli ed il notevole discorso da lui pronunciato nella tornata del 5 di questo mese, contengono i gravi argomenti per cui quell'onorevole ministro ha creduto che anche in questa parte gli effetti del concordato abbiano dovuto cessare sin dal giorno della promulgazione dello Statuto in Lombardia.

All'opinione del signor guardasigilli è conforme il decreto del tribunale supremo di Milano del 27 dello scorsò agosto, concepto nei seguenti termini:

« Osservato che la sovrana patente 8 giugno 1859 toglieva

(93-A)

ogni legge vigente in Lombardia, la quale si opponesse alla politica posizione del regno;

a Osservato che l'articolo 71 dello Statuto proibisce nel regno ogni foro eccezionale, e che tale senza dubbio deve ritenersi il foro stabilito dalla legge matrimoniale;

« Osservato pertanto che, colla pubblicazione in Lombardia della precitata patente, la legge matrimoniale austriaca devesi considerare abrogata;

« Osservato che la sentenza di cui ora si chiede l'esecuzione venne emanata dal tribunale ecclesiastico in tempo dopo la pubblicazione della patente 8 giugno 1859, per cui vnolsi ritenere nulla per difetto di giurisdizione in oggetto d'ordine pubblico e non suscettibile di esecuzione a mezzo dei tribunali ordinari

c Osservato che la presente interpretazione viene amminicolata dalla dichiarazione di S. E. il ministro degli affari ecclesiastici, espressa nella circolare 24 aprile p. p., il regio tribunale d'appello per la Lombardia, accolto l'insimuato ricorso,
leva il reclamato decreto (favorevole alla giurisdizione ecclesiastica), è dichiara non potersi dar corso alla sentenza
29 marzo p. p., no 50, del tribunale ecclesiastico della diocesi milanese. »

Non ostante la grave autorità di questo tribunale, che concorda coll'opinione del signor ministro, nacque in questo punto divergenza fra i membri della vostra Commissione. Ma questa divergenza cessò di avere qualsiasi pratico effetto dal momento in cui ciascuno si accordò nel conchiudere che s'avesse da rispettare l'autorità delle sentenze passate in giudicato, che furono sin qui profferite o che potranno essere pronunciate prima della promulgazione della legge che è sottoposta alla vostra approvazione.

Questa conclusione essendo anche stata assentita dal signor guardasigilli, la Commissione e stata unanime nell'opinare che ogni altra quistione transitoria debba essere lasciata alla saviezza dell'ordine giudiziario, il quale, venendo esclusivamente chiamato a conoscere per l'avvenire in queste materie, non mancherà di fare sì che ogni dubbio che ancor rimanere potesse sia risolto nel modo più liberale e più conforme alla giustizia, giudicando a seconda dei principii generali del di-

La dichiarazione dell'assoluta abolizione del concordato è impazientemente aspettata in Lombardia. Evitiamo dunque ogni indugio.

È principio fondamentale del diritto pubblico del Piemonte, consecrato coll'ultimo alinea dell'articolo 16 del codice civile, che l'interpretazione delle leggi, ancorche data legislativamente, non possa applicarsi alle cose anteriormente transatte o decise definitivamente.

Lo stésso spirifo informa il § 8 del Codice civile tuttora vigente in Lombardia, col quale si dichiara che l'interpretazione, ancorchè data in forma legislativa, si applica solamente ai casi che sono ancora da decidersi.

(93-A)

Soggiungesi in quest'ultimo Codice civile una riserva pel caso in cui il legislatore, nel sancire una legge inferpretativa, dichiari che la sua interpretazione debba riferirsi alla decisione di quelle conse che hanno per oggetto azioni intraprese e diritti domandati avanti l'interpretazione medesima.

In conformità di questa riserva si è disteso d'accordo l'articolo terzo del progetto che sto per sottoporvi:

Salvato in questo modo il rispetto alla cosa giudicata, la vostra Commissione fu concorde nel pensiero che convenisse di scansare quelle questioni transitorie, le quali, se si volessero risolvere legislativamente, potrebbero dar luogo a lunghe discussioni. Se le discussioni si protraessero, il benefizio cui la Lombardia aspira potrebbe essere ritardato di molti mesi, sino alla convocazione del grande Parlamento italiano.

Limitiamoci dunque a fare ciò che ci è concesso dalla brevità del tempo. Togliamo senz'altro gl'incagli che possono sorgere da qualsiasi effetto che il concordato potesse ancor produrre in Lombardia.

Col vostro voto d'ieri avete dimostrata la vostra volontà che siano esonerate le provincie, lombarde da un incomportabile aggravio imposto loro dall'austriaca tirannide.

Col voto che oggi vi propone la vostra Commissione, farete un atto non meno importante sotto l'aspetto politico e morale facendo scomparire le ultime traccie di un deplorabile concordato.

Per queste considerazioni, che trovano la loro applicazione in ogni parte di tale progetto, il quale venne dal signor guardasigilli accettato, la vostra Commissione ve ne propone unanime l'approvazione.

RICCARDO SINEO, relatore.

Art. 1.

Le patenti imperial del 5 novembre 1855 e 8 ottobre 1856 si dichiarano rivocate.

Le leggi ed i regolamenti che nelle provincie lombarde erano abrogate per effetto di quelle patenti sono rimesse in vigore.

Art. 1.

Cessa ogni effetto delle patenti imperiali del 5 novembre 1855 ed 8 ottobre 1856

Art. 2.

Le leggi ed i regolamenti concernenti la materia matrime-niale, che nelle provincie lombarde erano abrogate per ef-fetto di quelle patenti, sono rimessi in vigore.

Art. 5.

Tutte le cause non definite con sentenze passate in gindicato prima della promulgazione della presente legge saranno rimesse ai competenti tribunali civili.

SESSIONE 1860

Nº 93-B

CAMERA DEI DEPUTATI

2º PROGETTO DEBLA COMMISSIONE

Cessazione di ogni effetto del Concordato in Lombardia

Tornata del 18 ottobre 1860

Art. 1.

Colla pubblicazione della presente legge cessa ogni rimanente effetto delle patenti imperiali 8 novembre 1886 e 8 ottobre 1886. I nelle provincie lombarde

Art. 23

Le leggi regolamenti abrogati nelle provincie lombardi per effetto di quelle patenti sono rimessi in vigore in quanto non sia stato altrimenti provveduto con leggi e regolamenti pubblicati dopo il 4 giugno 1889.

I lette producte

Art. 3.

Tutte le cause in materia matrimoniale non definite con sentenze passate in giudicato prima della fromulgazione della presente legge saranno rimesse ai competenti tribunali civili.

I I jubblicazione I I in quel gando d'ippanga in ini pi trovuranno.

Ajaprovato mella tornati del 16. Obtable 1466.

Vellasi

Idi

Projette Di legge La patente imperiele Selle! 5 mot. 1833 el8 oft. 1836 1, Ichiarano vivocato. Art. 2. Le lygi ed i seg slamente the welle province bombourte evano alvogato per effalts 9, y well y materite low vienesse in 4/gova, Michael Chico Anmelwalle lettera dagle Afficie

Ade consume for Onoreish' wheghe Court le Dops to lichinging the ho fathe nelle tornets 1 179: h'rimenium allo Suitages Telle thema I's legge the to assit of in some I's prepare, palways more more to whey hi obler by jestain I'y pullsain I'delli mer, to Delle granotta ad intorno Maquettion trackton's un potrales In lugo l'attingione I'elle. In quanto at men Inthi aires
i'l mevite Taller poroprette esti Men as riunas asarches tale 'Subli' evano visetti pel Discordo I tento Vill suoverble Guardatigille nelle tornete Tel 5 2; juesto mese (paj, 3hy reght atte uppyinte), che proje pli uffiji Diasent. for in the concurred le questione l'assiso des consenze ?

Sputato Sino letto of free in amedergine nelle toute de 12 octo he 16 bo. Ab lije ne Id wow ato in bribadia Gli Mfize 1:2.4.5.6.7.8.9